

TRIBUNALE PER I MINORENNI NAPOLI

Viale Colli Aminei, n. 42- 80131 - tel. 0817449333- 334
email: adozioni.tribmin.napoli@giustizia.it
www.tribunaleminorenni.napoli.it

"Servizio Adozioni"

Informazioni per gli utenti (gennaio 2017)

Doveri

La legge attribuendo ai tribunali per i minorenni la competenza di scegliere, in base alle indagini effettuate, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore (art. 22 co. 5 L.184 del 1983) assegna loro un compito di grande responsabilità cui corrispondono precisi doveri.

Dovere di Informazione e di Trasparenza

Innanzitutto quello di **informazione** nei confronti degli utenti, posto che la legge stabilisce l'obbligo di fornire in ogni momento, a coloro che intendono adottare e che ne abbiano fatto richiesta, notizie sullo stato del procedimento (art. 22 co. 2 L.184 del 1983).

A questo si accompagna necessariamente quello di **trasparenza** assicurato anche dall'obbligo, stabilito in via generale dall'art. 738 del codice di procedura civile per il giudice, di comunicare gli atti al Pubblico Ministero prima di assumere ogni decisione in tema di adozione, per consentire a quest'ultimo di esprimere pareri ed eventualmente impugnare i provvedimenti del Tribunale.

Le informazioni sulle modalità di attivazione della procedura (e successivamente sullo stato della procedura) possono essere consultate sul sito di questo Tribunale per i minorenni: www.tribunaleminorenni.napoli.it — Servizi on line — Adozioni---Adozioni---Guida alla presentazione della domanda (*pdf*).

I criteri utilizzati da questo Tribunale per l'inserimento delle coppie in banca dati, per l'abbinamento del minore e in generale per la gestione delle procedure di adozione nazionale ed internazionale, sono illustrati nella "*prassi giudiziaria TpM*", egualmente consultabile sul sito.

Dovere d'imparzialità

All'ineliminabile discrezionalità delle decisioni del collegio, che per legge deve scegliere la coppia in grado di corrispondere maggiormente alle esigenze del minore adottabile, corrispondono sia la trasparenza delle procedure che gli automatismi dei criteri utilizzati per la schedatura preliminare e la selezione delle domande in funzione dell'imparzialità delle decisioni in tema di abbinamento e di affidamento preadottivo di un minore anche potenzialmente adottabile.

Va al riguardo ulteriormente precisato che questo Tribunale, attribuisce significativo rilievo anche alla posizione cronologica della domanda in caso di abbinamento di coppie con anzianità entro i 40 anni per entrambi i coniugi, con neonati di età inferiore ai 12 mesi assolutamente sani, e dunque da considerare privi di esigenze specifiche, valutata la idoneità e capacità della coppia.

In tutti gli altri casi opera il criterio di abbinamento stabilito dal ricordato art. 22 co. 5 L. cit., e cioè quello della scelta della coppia in grado di corrispondere maggiormente alle esigenze del minore adottabile.

La garanzia di pari trattamento è assicurata dalla selezione informatizzata, effettuata utilizzando i filtri indicati dal collegio in funzione del soddisfacimento delle esigenze specifiche del singolo bambino da adottare.

Tempi delle procedure

Sui "tempi dell'adozione" spesso circolano notizie imprecise, che confondono i tempi dei servizi socio sanitari, chiamati a svolgere le indagini sull'effettiva idoneità e capacità della coppia di educare, istruire, e mantenere i minori che intendono adottare con i tempi strettamente giudiziari necessari per i provvedimenti del Tribunale.

a) Adozione nazionale

Tempi dei servizi socio sanitari e tempi dell'attività ordinatoria del tribunale culminante nella "messa in comparazione informatica della domanda."

La domanda di adozione nazionale manifesta la disponibilità di una coppia all'abbinamento di un minore adottabile per il tempo di efficacia dell'istanza, fissato dalla legge in 3 anni.

La procedura d'istruzione delle domande di adozione nazionale prevista dalla legge (art. 22 co. 3°,4°.l. cit.) si distingue in 2 fasi.

La *p r i m a*, di competenza dei servizi, riguarda le indagini e la formazione-informazione della coppia; la *s e c o n d a*, di competenza del Tribunale, comprende l'audizione della stessa perché esprima direttamente al giudice onorario le opzioni definitive in tema di adozione.

All'esito, il Tribunale provvede in camera di consiglio alla schedatura delle informazioni trasmesse dai servizi socio sanitari ed all'inserimento delle opzioni e disponibilità manifestate dalla coppia nell'archivio informatico.

Il tempo di inizio della "messa in comparazione" dunque dipende anche da quello in cui il servizio sociale, cui era stata richiesta l'indagine prevista dall'art. 22 co. 4 1. cit., ne avrà comunicato l'esito.

La legge prevede che tale indagine dovrà concludersi entro 120 giorni, e che tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di 120 giorni.

Da questo momento ogni domanda è posta in comparazione con tutte le altre inserite nella banca dati, in occasione di ogni consultazione del sistema disposta dal Tribunale durante il tempo della sua efficacia.

Quanto alle domande di adozione presentate da coppie residenti in Distretti diversi, si precisa che devono essere corredate da copie delle relazioni psicologiche e socio-

ambientali nonché del verbale d'ascolto esistenti presso il T.p.M di appartenenza, ove anche lì sia stata presentata domanda di adozione.

Efficacia temporale della domanda di adozione nazionale

La domanda di adozione nazionale decade dopo 3 anni dalla presentazione e può essere rinnovata (art. 22 co. 1° uh. inciso. 1. cit.).

L'eventuale abbinamento adottivo di un bambino, o la nascita di un figlio naturale della coppia comporta l'esigenza di richiedere una relazione di aggiornamento ai servizi sociali, sul mutato assetto familiare, onde valutare la archiviazione, o meno, della procedura previa acquisizione del parere del P.M.

Modifica della disponibilità adottiva iniziale ed aggiornamento delle informazioni

La coppia, secondo una prassi consolidata, può nel corso del triennio di validità della domanda ampliare (o restringere) la disponibilità data per il bambino da accogliere, ovvero fornire dati aggiornati rilevanti per l'abbinamento (modifica del reddito, nuovo titolo di studio, etc.) riempiendo una scheda appositamente predisposta disponibile presso l'Ufficio Adozioni.

b) Adozione internazionale

Tempi giudiziari

La domanda è diretta ad ottenere la pronuncia di un decreto motivato di idoneità ad adottare uno o più minori stranieri come previsto dall'art.30 L. 184/1983.

I tempi dei provvedimenti giudiziari relativi all'adozione di minori stranieri previsti dagli artt. 29 e ss.. L. 183 del 1984 (e succ. mod.) che definiscono i procedimenti di "adozione internazionale", vanno considerati distintamente da quelli dei procedimenti di "adozione nazionale" che, come si è detto, coincidono di regola con l'efficacia triennale della domanda.

L'art. 30 della legge stabilisce che il Tribunale, ricevuta la relazione dei servizi socio sanitari pronuncia entro i 2 mesi successivi decreto motivato attestante la sussistenza o insussistenza dei requisiti per adottare.

In conclusione i tempi complessivi previsti dalle disposizioni legislative (comprendenti anche i 120 gg. + i 120 gg di eventuale proroga per la conclusione delle indagini), non possono superare i 300 giorni (240 + 60).

Formalità di presentazione delle domande

Presentazione della domanda di adozione nazionale e internazionale

Le domande di adozione nazionale ed internazionale devono essere presentate - congiuntamente o separatamente (preferibile la prima ipotesi) - on line, seguendo le indicazioni dell'applicativo informatico. **E' necessario, una volta completata l'iscrizione on line, recarsi in Tribunale, nei giorni del martedì e del venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30, presso la cancelleria civile, per il deposito della domanda in forma cartacea**, con allegata la documentazione richiesta; e ciò per consentire al Tribunale di procedere all'iscrizione a ruolo e all'avvio della procedura. La coppia, da questo momento potrà seguire sul sito lo svolgimento della procedura. monitorare i tempi di gestione della pratica e *leggere* relazioni e - oggi - anche il decreto di idoneità all'adozione internazionale che, una volta depositato, viene acquisito all'applicativo.

Sarà poi cura della cancelleria avvisare la coppia della necessità di recarsi in Ufficio, sempre nei giorni e negli orari suindicati, per il ritiro della copia conforme del decreto stesso e della documentazione necessaria all'adozione internazionale ai fini del conferimento dell'incarico all' Associazione prescelta.

Si ricorda, a tale proposito, che il decreto di idoneità all'adozione internazionale ha efficacia per un anno dalla comunicazione del provvedimento agli istanti (art. 30 co.2 L. 184/1983). Evidentemente in caso di scadenza dovrà essere presentata una nuova domanda.

Rinnovo

Al fine di semplificare gli incumbenti, il 1° rinnovo può essere fondato su una autocertificazione con la quale la coppia conferma la non modificazione di quanto attestato dai documenti che accompagnavano la domanda iniziale.

All'uopo sarà utilizzato un modello opportunamente diversificato da quello della domanda iniziale.

Il rinnovo, quando la situazione personale e familiare degli istanti non ha subito modificazioni, fa conservare la posizione cronologica attribuita alla coppia con la presentazione della domanda iniziale per il 1° triennio, ed assicura la continuità della messa in comparazione della domanda stessa.